

*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO  
DIVISIONE VII**VERBALE DI ACCORDO****(SETTORE PORTUALE)**

Il 10 febbraio 2006 si sono riunite, alla presenza del sottosegretario di Stato On.le Pasquale Viespoli assistito dalla dott.ssa Erminia Viggiani, dirigente della div. VII della Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento della Navigazione Marittima ed Aerea, D.G. per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna, rappresentato dal Direttore Generale dott. Cosimo Caliendo e dal Dirigente dott. Luigi Scarponi; ITALIA LAVORO rappresentata dal dott. Piergiorgio Martufi, le Segreterie Nazionali FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI e le associazioni ASSOLOGISTICA, FISE, ASSOPORTI e ASSITERMINAL per esaminare la possibilità di far ricorso anche per l'anno 2006 all'indennità pari al trattamento massimo di CIGS, a copertura delle giornate di mancato avviamento, per i lavoratori dei soggetti sottoindicati ai sensi dell'art. 1 comma 410 della l. 23.12.2005 n. 266 (finanziaria 2006).

Preliminarmente, si dà atto che tramite la predetta indennità negli anni passati si sono riuscite a gestire positivamente le problematiche occupazionali all'interno dei porti; pertanto, anche sulla base delle iniziative presenti, si ritiene necessario proseguire, per l'anno 2006, nell'utilizzo del trattamento di cui trattasi, che comunque, dovrà essere usufruito per una cifra massima di 8 milioni di Euro.

Si dà atto che la presente proroga risponde anche all'esigenza di sopperire con uno strumento straordinario di integrazione salariale all'accertata impossibilità di dare attuazione alle disposizioni recate dall'art. 17 co. 15 della L. 84/1994 la cui modifica si ritiene necessaria.

portuali 10.02.06

Le parti, altresì, ritengono, tenuto conto delle peculiari caratteristiche del settore portuale, della flessibilità e contestuale discontinuità lavorativa necessarie per dare adeguata risposta alle esigenze ed urgenze produttive dei richiedenti le prestazioni, che comportano anche la conseguenza che i turni di riposo non necessariamente coincidono con le giornate legislativamente definite festive, l'indennità di cui trattasi potrà essere concessa, per ogni giornata di effettivo non impiego, sempre in presenza della disponibilità da parte del lavoratore.

Le parti concordano sulla necessità di ricorrere all'indennità pari al trattamento massimo di CIGS, per l'anno 2006, come previsto dal richiamato art. 1 co. 410 L. 266 del 30.12.2005, per i lavoratori appartenenti ai soggetti autorizzati alla fornitura di lavoro temporaneo nei porti, ai sensi della L. n. 84/94 e successive modificazioni, purchè i predetti soggetti:

- a) Se imprese o agenzie autorizzate ai sensi dell'art. 17, co. 2 e 5 rispettivamente della L. 84/94, non abbiano effettuato negli anni 2003, 2004 e 2005 assunzioni di personale a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle autorità portuali o marittime, salvo che tali assunzioni non abbiano riguardato lavoratori provenienti dalle società di cui all'art. 21 co. 1 lett. b) della L. 84/94;
- b) Se società derivate dalla trasformazione delle ex compagnie portuali ai sensi dell'art. 21 co. 1 lett. b) della L. 84/94, non abbiano effettuato negli anni 2003, 2004 e 2005 assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Il diritto all'indennità decade, nel corso del 2006 dal giorno in cui:

- a) L'impresa o l'agenzia (art. 17 commi 2 e 5 L. 84/94) assume personale a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle autorità portuali o marittime, salvo che tali assunzioni non abbiano riguardato lavoratori provenienti dalle società di cui all'art. 21 co. 1 lett. b) della L. 84/94;
- b) Se società derivata dalla trasformazione delle ex compagnie portuali ai sensi dell'art. 21 co. 1 lett. b) della L. 84/94, assuma personale a tempo indeterminato.

Italia Lavoro, su incarico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali - ed in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine del costante aggiornamento della spesa effettuerà il monitoraggio sulle giornate di mancato avviamento al lavoro..

Le parti si impegnano a riproporre al nuovo Parlamento un'ipotesi di riforma, che porterà alla soluzione del problema .

Ferme restando l'efficacia e l'operatività del presente accordo, visto che il medesimo per il 2006 viene individuato con accordo di settore, le parti concordano che entro 30 giorni dalla

data di sottoscrizione dello stesso, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti istituirà un tavolo tecnico di consultazione con le parti interessate e con l'INPS per determinare, mediante decreto del direttore generale per le Infrastrutture della navigazione marittima e interna, le modalità di erogazione del beneficio, in relazione ad una più puntuale individuazione dei soggetti beneficiari, al problema del controllo degli organici, in funzione delle reali esigenze operative dei singoli porti nonché alla messa a punto di iniziative dirette alla costituzione nei porti ove ne ricorrano i presupposti – delle imprese o agenzie di cui all'art. 17 della L. 84/94.

Il Sottosegretario On.le Pasquale Viespoli, preso atto che permangono le situazioni di disagio ritiene che ricorrano i requisiti di cui previsti dall'art. 1 co. 410 L. 266/2005 (legge finanziaria 2006).

**Letto, confermato e sottoscritto.**

**FILT CGIL**  
*Tommaso Ezeolani*

**ASSOLOGISTICA**

**FIT CISA**  
*QBhu*

**ASSOPORTI**

*[Signature]*

**UILTRASPORTI**  
*[Signature]*

**FISE-UNIPORT**

*[Signature]*  
*[Signature]*

**ASSITERMINAL**

**MINISTERO LAVORO**

*[Signature]*

**MINISTERO INFRASTRUTTURE**

*[Signature]* *[Signature]*

**ITALIA LAVORO**

*[Signature]*